



Personale dipendente dell'amministrazione provinciale, dei comuni, delle case di riposo per anziani e delle comunità comprensoriali, del servizio sanitario provinciale, dell'istituto per l'edilizia abitativa sociale, delle aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano e per le aree dirigenziale, medica e veterinaria dell'Alto Adige

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).
Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.
Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	11/02/2008	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
26/03/2008	31/12/2016	1% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
01/01/2017	ad oggi	1% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ^{1,4}	TFR

¹ CCPL 17/08/1999. Per il personale assunto a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM 20/12/1999 gli accantonamenti annuali del TFR successivi alla iscrizione sono integralmente destinati ai fondi medesimi. Per il personale in servizio antecedente all'entrata in vigore del DPCM 20/12/1999 l'ente di appartenenza, in aggiunta alla contribuzione dovuta, versa una quota pari al 18% del TFR maturando calcolato come nella spiegazione della base imponibile. Per approfondimenti si veda quanto indicato nelle vicende contributive.

² CCPL 12/02/2008. Per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza la contribuzione del datore di lavoro è aumentata al 2%. Per approfondimenti si veda quanto indicato nelle vicende contributive.

³ CCPL 28/10/2016. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale (da 1% a 2%, ovvero da 2% a 3% per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza) a condizione che anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%. In tali situazioni aumenta anche la quota di TFR destinata al fondo (si veda la nota n. 5)

⁴ CCPL 28/10/2016. La quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18% al 36,5% qualora il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
19/04/2000	31/12/2016	1,24%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 17/08/1999
12/02/2008	31/12/2016	1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 12/02/2008
01/01/2017	ad oggi	1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 12/02/2008

¹ CCPL 12/02/2008. "[...] A scelta del lavoratore ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva pari all'1,24 per cento o pari alla percentuale maggiore corrispondente ad una misura di percentuale non frazionata nel rispetto dell'importo massimo deducibile dall'imponibile IRPEF, a titolo di contribuzione al fondo di previdenza complementare [...]" La deduzione della contribuzione spetta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. L'aderente che opti per il versamento di contributi non deducibili dal reddito da lavoro dipendente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, calcolerà il 12% del reddito complessivo per verificare la possibilità di dedurre i contributi eccedenti (e precedentemente non dedotti direttamente dal datore di lavoro), sempre nel rispetto del limite massimo di 5.164,57 Euro.

² CCPL 28/10/2016. In prima applicazione per l'anno 2017, qualora l'opzione per l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore/della lavoratrice avvenga dopo il 1° gennaio 2017, questa si applica ai versamenti contributivi e all'aumento della quota del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal trimestre successivo. Ogni ulteriore modifica dell'aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo può aderire il personale dei seguenti comparti, dopo aver superato il periodo di prova:

- comparto del personale dell'Amministrazione provinciale;
- comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali;
- comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
- comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale;
- comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano;
- può aderire anche il personale delle aree dirigenziale, medica e veterinaria.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile su tutti gli elementi retributivi ad esclusione dei seguenti:

- il compenso per lavoro straordinario, salvo che per effetto dell'organizzazione del lavoro vi sia la necessità della prestazione continuativa e regolare di ore aggiuntive debitamente programmate dall'ente di appartenenza;
- l'indennità di missione e di trasferimento;
- il rimborso spese di missione e di trasferimento;
- le prestazioni in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- i gettoni di presenza e le indennità di seduta;
- l'indennità di reperibilità e di pronta disponibilità;
- l'assegno per il nucleo familiare;
- la retribuzione sostitutiva di ferie e per recuperi non goduti;
- l'indennità di relatore;
- ogni altro elemento retributivo saltuario.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- La contribuzione decorre dal 1° luglio 1999 per il personale che dichiara di aderire con tale decorrenza al fondo pensione entro il 31 marzo 2000 e sempreché trattasi di personale già in servizio a tale decorrenza.
- Ai sensi dell'art. 22 ("Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare") della L.p. 3 maggio 1999, n. 1 "[...] In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio [...]".
- Ai sensi dell'art. 76 ("Progressione professionale") del CCPL 12/02/2008 "[...] nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore [...]" L'anzianità di servizio utile al passaggio di livello si conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze statali).

CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, DEI COMUNI, DELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI E DELLE COMUNITÀ COMPRESORIALI, DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE, DELL'ISTITUTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE, DELLE AZIENDE DI SOGGIORNO E TURISMO DI BOLZANO E MERANO E PER LE AREE DIRIGENZIALE, MEDICA E VETERINARIA DELL'ALTO ADIGE

Indice:

28/10/2016 Contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2016 - 2018

12/02/2008 Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica

01/08/2002 Contratto collettivo intercompartimentale 2001-2004

17/08/1999 Contratto collettivo intercompartimentale sul trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare

28/10/2016

Contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2016 - 2018

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:

- a) Amministrazione provinciale;
- b) Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali;
- c) Servizio sanitario provinciale;
- d) Istituto per l'edilizia sociale;
- e) Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Art. 11 – Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di contribuzione al fondo pensione

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 dell'allegato 3 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è aggiunto il seguente comma 3/bis:

“3/bis. Sono possibili i seguenti aumenti della contribuzione:

- a) Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro ai sensi del comma 1, lettera b), nonché ai sensi del comma 2 del presente articolo, è aumentato rispettivamente di un punto percentuale, qualora anche il lavoratore aumenta il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il due per cento.
- b) In caso di applicazione della lettera a) la quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18 per cento al 36,5 per cento.
- c) In prima applicazione per l'anno 2017, qualora l'opzione per l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore/della lavoratrice avvenga dopo il 1/1/2017, questa si applica ai versamenti contributivi al Laborfonds e all'aumento della quota del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal trimestre successivo. Ogni ulteriore modifica dell'aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.”

12/02/2008

Allegato 3 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 1 Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare

1. L'indennità di trattamento di fine servizio comunque denominata maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina prevista dall'ordinamento del personale dei comparti di cui all'articolo 1 del presente contratto viene determinata secondo la normativa medesima e si cumula, a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento introdotto ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della LP 3 maggio 1999 e di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.

Art. 2 Calcolo del trattamento di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, si calcola applicando i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile su tutti gli elementi retributivi ad esclusione dei seguenti: a) il compenso per lavoro straordinario, salvo che per effetto dell'organizzazione del lavoro vi sia la necessità della prestazione continuativa e regolare di ore aggiuntive debitamente programmate dall'ente di appartenenza; b) l'indennità di missione e di trasferimento; c) il rimborso spese di missione e di trasferimento; d) le prestazioni in natura per la quota non assoggettata a contribuzione; e) i gettoni di presenza e le indennità di seduta; f) l'indennità di reperibilità e di pronta disponibilità; g) l'assegno per il nucleo familiare; h) la retribuzione sostitutiva di ferie e per recuperi non goduti; i) l'indennità di relatore; j) i compensi forensi; k) ogni compenso comunque corrisposto a titolo di rimborso spese, anche se forfetario; l) ogni altro elemento retributivo saltuario.

2. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'I.N.P.S., pari al 6,91 per cento della retribuzione base di riferimento ai sensi del comma 1.

Art. 3 Adesione al fondo pensione

1. Il personale dipendente degli enti firmatari del presente contratto può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto-Adige (Laborfonds).

Le modalità di adesione al fondo e di permanenza nel fondo pensione ed ogni altra facoltà esercitabile dal lavoratore sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.

Art. 4 Contribuzione al fondo pensione

1. Sono versate a Laborfonds le seguenti contribuzioni: a) 1 per cento della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, come definita all'articolo 2, con ritenuta a carico del lavoratore; b) 1 per cento della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, come definita all'articolo 2, a carico del datore di lavoro; c) a scelta del lavoratore ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva pari all'1,24 per cento o pari alla percentuale maggiore corrispondente ad una misura di percentuale non frazionata nel rispetto dell'importo massimo deducibile dall'imponibile IRPEF, a titolo di contribuzione al fondo di previdenza complementare.

2. Per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza la percentuale di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è aumentata al 2 per cento.

3. Al fine di aumentare la contribuzione reale al fondo pensione, l'Ente di appartenenza versa a Laborfonds per il personale aderente al fondo pensione, oltre a quanto previsto al comma 1, a titolo di acconto sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 3 maggio 1999 e all'articolo 2 del presente allegato, erogato al lavoratore alla cessazione dal servizio, una quota pari al 18 per cento del trattamento di fine rapporto, calcolata come previsto al medesimo articolo 2.

4. I versamenti al fondo pensione, ivi inclusi quelli aggiuntivi di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi.

5. Al fondo pensione sono versate le quote di iscrizione e associative secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.

Art. 5 Mobilità tra gli Enti

1. Per il personale che cessa dal servizio per passaggio in mobilità ad uno degli Enti firmatari di cui al presente contratto collettivo intercompartimentale ed al quale è stato corrisposto un anticipo, in attività di servizio, sul trattamento di fine rapporto, o è stata accantonata la quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 5, comma 3, al fine di costituirsi una previdenza complementare, comunque non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione a causa di incapienza della quota di trattamento di fine rapporto dell'Ente di provenienza, l'Ente di destinazione provvede all'Ente di provenienza della quota non recuperata, con contestuale cessione del relativo credito.

Art. 6 Coordinamento con l'eventuale normativa nazionale in tema di trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti

1. Nel caso in cui a livello nazionale si applichi per i pubblici dipendenti di un regime più favorevole del trattamento di fine rapporto rispetto a quello attualmente in vigore a livello provinciale, le parti concordano di provvedere a favore dei soggetti cui si applica il presente contratto i dovuti aggiustamenti contrattuali.

01/08/2002

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2001-2004 per la parte giuridica e per il periodo 2001- 2002 per la parte economica 1 agosto 2002

Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den

Zeitraum 2001-2004 für den normativen Teil und für 2001- 2002 für den wirtschaftlichen vom 1. August 2002

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:

- a) comparto del personale dell'Amministrazione provinciale;
- b) comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali;
- c) comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
- d) comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale;
- e) comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

2. Il presente contratto trova applicazione, in quanto non diversamente disciplinato dal Contratto Collettivo Intercompartimentale del 17 agosto 1999 e del 17 luglio 2000, anche per le aree dirigenziale, medica e veterinaria, prevedendo per tale personale per materie specifiche, da concordarsi nella contrattazione di area, una disciplina particolare.

Art. 1 Anwendungsbereich

1. Der vorliegende bereichsübergreifende Kollektivvertrag kommt für folgende Bereiche zur Anwendung

- a) Bereich des Personals der Landesverwaltung;
- b) Bereich des Personals der Gemeinden, der Altersheime und der Bezirksgemeinschaften;
- c) Bereich des Personals des Landesgesundheitsdienstes;
- d) Bereich des Personals des Institutes für sozialen Wohnbau;
- e) Bereich des Personals des Verkehrsamtes von Bozen und der Kurverwaltung von Meran.

2. Der vorliegende Vertrag findet, soweit nicht anders im bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vom 17. August 1999 und vom 17. Juli 2000 bestimmt, auch für den Verhandlungstisch der Führungskräfte, der Ärzte und Tierärzte Anwendung, wobei für dieses Personal am jeweiligen Verhandlungstisch vereinbart wird, für welchespezifischen Sachbereiche eine eigene Regelung vorgesehen wird.

Art. 5 - Livelli di contrattazione e relative materie

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. Il sistema di contrattazione

collettiva è strutturato su tre livelli:

- a) il contratto collettivo intercompartimentale;
- b) il contratto collettivo di comparto per i comparti cui all'articolo 1;
- c) il contratto decentrato per ogni singola amministrazione o parte di essa definita dai contratti di comparto.

2. La contrattazione intercompartimentale si svolge sulle seguenti materie:

- a) costituzione e struttura del rapporto di lavoro;
- b) principi generali sull'assetto giuridico ed economico;
- c) mobilità tra gli enti;
- d) congedi, permessi ed aspettative;
- e) assenze per malattie;
- f) relazioni e diritti sindacali;
- g) previdenza complementare;
- h) trattamento di missione, con la facoltà di adeguarlo nel contratto di comparto alle esigenze particolari dello stesso;
- i) trattamento di fine rapporto e relativi acconti;
- j) ordinamento disciplinare;
- k) principi generali sul servizio mensa;
- l) equo indennizzo.

3. La contrattazione di comparto si svolge sulle materie riservate a tale contrattazione nel presente contratto nonché su tutte le altre materie non disciplinate dal contratto intercompartimentale.

4. La contrattazione decentrata collettiva si svolge sulle materie indicate nel rispettivo contratto di comparto, nel

quale viene determinata la procedura contrattuale, la delegazione contrattuale pubblica e sindacale.

Art. 89 Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare volontaria(1)

1. Il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare volontaria vengono disciplinate in apposito contratto collettivo intercompartimentale, da stipularsi entro il mese di luglio del corrente anno e prevedendo in sede di prima applicazione, in quanto compatibile con la normativa del fondo di cui al comma 2, la decorrenza 1 luglio 1999.
2. Al personale è comunque data fin d'ora la facoltà di preiscrizione al fondo previdenziale denominato "Laborfonds".
3. Le amministrazioni si impegnano di favorire la preiscrizione mettendo a disposizione a tal fine le proprie strutture.

17/08/1999

Contratto collettivo intercompartimentale sul trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare sottoscritto in data 17.08.1999(sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 13.08.1999, n. 3287).

Bereichsübergreifender Kollektiv-vertrag über die Abfertigung und die Ergänzungsvorsorge unterzeichnet am 17.08.1999(aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 13.08.1999, Nr. 3287).

Art. 1

Ambito di applicazione ed oggetto

Anwendungsbereich und Gegenstand

1. Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:
 1. Der vorliegende bereichsübergreifende Kollektivvertrag kommt für das Personal folgender Bereiche zur Anwendung:
 - a) comparto del personale dell'Amministrazione provinciale;
 - a) Bereich des Personals der Landesverwaltung;
 - b) comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali;
 - b) Bereich des Personals der Gemeinden, der Altersheime und der Bezirksgemeinschaften;
 - c) comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
 - c) Bereich des Personals des Landesgesundheitsdienstes;
 - d) comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia abitativa sociale;
 - d) Bereich des Personals des Institutes für sozialen Wohnbau;
 - e) comparto del personale delle Aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano.
 - e) Bereich des Personals der Verkehrsämter von Bozen und Meran.
 2. Il presente contratto vale anche per le aree dirigenziale, medica e veterinaria.
 2. Der vorliegende Vertrag gilt auch für den Verhandlungstisch der Führungskräfte, der Ärzte und Tierärzte.
 3. Il presente contratto disciplina per il personale di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto nonché la previdenza complementare, incluso l'adeguamento della previdente disciplina.
 3. Der vorliegende Vertrag regelt für das Personal laut Absatz 1 die Abfertigung sowie die Ergänzungsvorsorge, inbegriffen die Anpassung der bisher geltenden Regelung.

Art. 2

Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare

Regelung der Abfertigung und der Ergänzungsvorsorge

1. Con decorrenza 1° luglio 1999 il trattamento di fine servizio è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile. Dal trattamento di fine rapporto spettante ai sensi del predetto articolo è detratta l'indennità di fine servizio comunque denominata maturata a carico degli enti di previdenza obbligatoria o presso enti di provenienza, in caso di passaggio per legge.
 1. Mit Wirkung ab 1. Juli 1999 ist die Abfertigung durch Artikel 2120 des Zivilgesetzbuches geregelt. Von der im Sinne des obgenannten Artikels zustehenden Abfertigung ist die wie auch immer benannte, angereifte Dienstabfertigung zu Lasten der pflichtmäßigen Vorsorgekörperschaften oder die bei der Herkunftskörperschaft angereifte Abfertigung, falls der Übergang des Personals durch Gesetz erfolgte, in Abzug zu bringen.
 2. L'indennità di trattamento di fine servizio comunque denominata maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina prevista dall'ordinamento del personale dei comparti di cui all'articolo 1 viene determinata

secondo la normativa medesima e si cumula, a tutti gli effetti, per il periodi successivi a tale data, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.

2. Die bis zum 30. Juni 1999 im Sinne der bisher geltenden Personalordnung der Bereiche laut Artikel 1 angereifte Abfertigung wird gemäß der entsprechenden Regelung berechnet und häuft sich für die Zeit ab diesem Datum für alle Wirkungen mit der Abfertigung laut Artikel 2120 des Zivilgesetzbuches für die folgende Periode. Es finden außerdem die Bestimmungen der Absätze 4 und 5 des Artikels 2120 des Zivilgesetzbuches Anwendung, wobei die bereits bezahlten Vorschüsse in Abzug gebracht werden.

Art. 3

Calcolo del TFR

Berechnung der Abfertigung

1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile su tutti gli elementi retributivi ad esclusione dei seguenti:

1. Die Abfertigung wird in Anwendung der vom Artikel 2120 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Kriterien auf alle Lohnelemente, mit Ausnahme der folgenden berechnet:

a) il compenso per lavoro straordinario, salvo che per effetto dell'organizzazione del lavoro vi sia la necessità della prestazione continuativa e regolare di ore aggiuntive debitamente programmate dall'ente di appartenenza;

a) die Überstundenentlohnung, außer es besteht aufgrund der Arbeitsorganisation die Notwendigkeit zur Leistung ständiger und regelmäßiger zusätzlicher Stunden, die von der jeweiligen Körperschaft entsprechend geplant sind;

b) l'indennità di missione e di trasferimento;

b) die Vergütung für Außendienst und Versetzung;

c) il rimborso spese di missione e di trasferimento;

c) die Vergütung der Außendienst und Versetzungskosten;

d) le prestazioni in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;

d) die Naturalleistung für den nicht beitragspflichtigen Teil;

e) i gettoni di presenza e le indennità di seduta;

e) das Sitzungsgeld und die Sitzungszulage;

f) l'indennità di reperibilità e di pronta disponibilità;

f) die Zulage für Bereitschafts und für den sofortigen Einsatzdienst;

g) l'assegno per il nucleo familiare;

g) das Familiengeld;

h) la retribuzione sostitutiva di ferie e per recuperi non goduti;

h) die Ersatzentlohnung für nichtgenossenen Urlaub und Zeitausgleich;

i) l'indennità di relatore;

i) die Referentenzulage;

j) ogni compenso comunque corrisposto a titolo di rimborso spese, anche se forfetario;

j) jegliche Vergütung von Kosten, auch wenn forfaitmäßig;

k) ogni altro elemento retributivo saltuario.

k) jedes andere gelegentliche Lohnelement.

2. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'I.N.P.S., pari al 6,91 per cento della retribuzione base di riferimento ai sensi del comma 1.

2. Der jährliche Anteil der Abfertigungsrücklage wird durch Anwendung des für die Lohn beim N.I.F.S. eingeschriebenen Bediensteten des Privatsektors geltenden Prozentsatzes von 6,91 auf die Lohnbasis gemäß Absatz 1 bestimmt.

Art. 4

Effetti sulla retribuzione del passaggio al TFR

Auswirkungen auf die Entlohnung durch den Übergang zur neuen Abfertigungsregelung

1. Il passaggio al TFR comporta gli stessi effetti previsti dal relativo contratto collettivo per i pubblici dipendenti dei comparti e delle aree di contrattazione definiti a norma dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo n. 396 del 1997.

1. Der Übergang zur neuen Abfertigungsregelung hat dieselben Auswirkungen zur Folge, wie vom entsprechenden Kollektivvertrag für die öffentlichen Bediensteten der Verhandlungstische und Verhandlungsbereiche gemäß Artikel 45, Absatz 3, des Legislativdekretes vom 3. Februar 1993, Nr. 29, abgeändert durch das Legislativdekret Nr. 396 von 1997.

Art. 5

Adesione ai fondi di previdenza complementare

Beitritt zu den Zusatzrentenfonds

1. Il personale di cui all'articolo 1 può associarsi ai fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell'adesione e funzionante secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.

1. Das Personal laut Artikel 1 kann den Zusatzrentenfonds beitreten, die den Grundsatz des freiwilligen Beitrittes berücksichtigen und nach dem System der individuellen Kapitalisierung durch die vorgesehenen Beiträge aufgebaut sind.

Art. 6

Ammontare delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare Höhe der an die Zusatzrentenfonds zu leistenden Beiträge

1. Il personale associato ai fondi di previdenza complementare è tenuto a contribuire ciascuno nella misura dell'1 o dell'1,24 per cento da calcolarsi sulla retribuzione base di cui all'articolo 3 del presente contratto.

1. Das einem Zusatzrentenfond beigetretene Personal muß einen Beitrag im Ausmaß von 1 oder von 1,24 Prozent leisten, der auf die Lohnbasis laut Artikel 3 des vorliegenden Vertrages berechnet wird.

2. L'ente di appartenenza è tenuto a contribuire in favore di ogni dipendente nella misura dell'1 per cento al fondo di previdenza complementare, a cui il singolo dipendente si associa, da calcolarsi sulla retribuzione base di cui all'articolo 3.

2. Die eigene Körperschaft ist verpflichtet, zugunsten des jeweiligen Bediensteten einen Beitrag im Ausmaß von 1 Prozent an den Zusatzrentenfond zu zahlen, dem der einzelne Bedienstete beigetreten ist. Der Beitrag wird auf die Lohnbasis laut Artikel 3 berechnet.

3. La contribuzione di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° luglio 1999 per il personale che dichiara di aderire con tale decorrenza al fondo pensione entro il 31 marzo 2000 e sempreché trattasi di personale già in servizio a tale data e che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il resto la relativa contribuzione decorre dal 1° del mese successivo alla data di comunicazione all'ente di appartenenza dell'adesione al fondo di previdenza complementare.

3. Die Beiträge laut den Absätzen 1 und 2 sind für das Personal, das innerhalb 31. März 2000 dem Rentenfond beitrifft, ab 1. Juli 1999 zu leisten, vorausgesetzt, es war zu diesem Zeitpunkt bereits im Dienst und diese Wirkung ist mit den Bestimmungen des jeweiligen Fonds vereinbar. In den übrigen Fällen sind die entsprechenden Beiträge ab dem 1. des darauffolgenden Monats zu zahlen, an dem die Mitteilung an die eigene Körperschaft über den Beitritt zum Rentenfond erfolgt.

Art. 7

Destinazione quote di TFR ai fondi Verwendung eines Teils der Abfertigung für die Rentenfonds

1. Per il personale assunto a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 e richiamato dalla legge n. 448 del 1998, il quale chiede l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare, gli accantonamenti annuali del TFR successivi alla iscrizione sono integralmente destinati ai fondi medesimi.

1. Für das Personal, das nach Inkrafttreten des Dekretes des Ministerpräsidenten, das im Artikel 2, Absätze 6 und 7, des Gesetzes Nr. 335 von 1995 vorgesehen ist und auf das das Gesetz Nr. 448 von 1998 Bezug nimmt, aufgenommen wird und das die Einschreibung in einen Rentenfond beantragt, wird der jährliche Anteil der Abfertigung nach der Einschreibung zur Gänze dem jeweiligen Fond zugeführt.

2. Per il personale in servizio antecedente all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1, associato ai fondi di previdenza complementare, l'ente di appartenenza, in aggiunta quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, versa una quota pari al 18 per cento del TFR maturando calcolato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto. Tali accantonamenti saranno versati secondo la normativa vigente.

2. Für das vor Inkrafttreten des in Absatz 1 genannten Dekretes des Ministerpräsidenten im Dienst stehende Personal, das einem Rentenfond beitrifft, überweist die eigene Körperschaft, zusätzlich zu den vom Artikel 6, Absätze 1 und 2 vorgesehenen Beiträgen, einen Anteil von 18 Prozent der nachträglich angereiften und gemäß Artikel 3 zu berechnenden Abfertigung. Die entsprechenden Beträge werden gemäß geltenden Bestimmungen überwiesen.

3. Il versamento degli importi destinati ai fondi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo avverrà in seguito alla copertura finanziaria della relativa spesa con i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 nonché per gli esercizi futuri.

3. Die Überweisung der für die Rentenfonds bestimmten Beträge laut den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels erfolgt sobald die finanzielle Deckung der entsprechenden Ausgabe durch die Haushaltsvoranschläge für das Finanzjahr 2000 sowie für die folgenden Finanzjahre gegeben ist.

Bolzano, li 17 agosto 1999
Bozen, den 17. August 1999
